da quell'idea; ed io pertanto accetto il progetto stato redatto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Interrogo la Camera se voglia chiudere la discussione generale per passare alla discussione dell'articolo.

(Si passa alla discussione dell'articolo.)

Lo metto ai voti.

Voci. Non siamo in numero.

AGNÈS. Io non vedrei alcuna difficoltà a che il termine fosse indistintamente stabilito sia per la Sardegna, sia per gli Stati di terraferma, di 30 giorni, come è stato proposto.

Purchè non vi sia danno per le parti, dal momento in cui non è sospetta l'esecuzione della sentenza, io non vedo che vi possa essere verun pregiudizio; e credo che è sempre meglio che vi sia un tempo più lungo, affinchè non accada che uno, il quale non abbia potuto per circostanze impreviste fare il ricorso in tempo opportuno, venga ad essere privato del benefizio della suprema giustizia.

Io crederei dunque che possa essere indistintamente prorogato per tutti il termine a giorni trenta, invece di giorni quindici.

PRESIDENTE. Il deputato Agnès propone che il termine di 15 giorni sia portato sino a 30 giorni.

MIGLIETTI, *relatore*. Non siamo in tale condizioni in cui, per verità, non abbiamo bisogno di fare risparmio di tempo. Quando si concede un termine più lungo per la significazione del decreto che ammette il ricorso per la discussione contraddittoria, certo è che non si arreca danno ad alcuno: imperocchè colui il quale ha interesse di vedere prontamente spedita la domanda da esso fatta, potrà sollecitare la significazione del decreto.

Io trovo però non del tutto conveniente lo stabilire un termine eguale per tutti, ed è certo che, quanto alle provincie di terraferma, il termine di 15 giorni era non solo sufficiente, ma sovrabbondante. Si sentiva il difetto del tempo per le significazioni che si facevano nella Sardegna. Quindici giorni non erano realmente un termine sufficiente, ed era mestieri prolungarla. Ma perchè vi sia tal bisogno rispetto alle provincie insulari, pare a me che non ne derivi la necessità stessa anche quanto alle provincie di terraferma.

Dirò di più, che se la Commissione venne nella sentenza di stabilire un termine diverso per le provincie di terraferma e le insulari, ciò fece per creare una disposizione che fosse in armonia colla legge stessa.

Nella legge si stabiliscono termini diversi per presentare le domande, quando queste si presentano da persone che hanno la loro abitazione nelle provincie di terraferma, oppure in Sardegna o nell'isola di Capraia. Tre mesi sono prefissi per le prime, e cinque per le seconde. Parve quindi logico che quella stessa distinzione che si era fatta per la presentazione della domanda, la quale non è dettata da altro motivo che dalle maggiori difficoltà che incontrano coloro che abitano nella Sardegna o nell'isola di Capraia, fosse mantenuta anche relativamente alla significazione del decreto.

Nel caso di cui discorriamo, non arreca danno ad alcuno quand'anche a vece di 15 giorni per la significazione, si concedesse un mese, se ne concedessero due. Conseguentemente se la Camera preferisce di stabilire un termine eguale, ciò si può fare senza che ne torni pregiudizio ad alcuno.

SINEO. Ho già detto che non posso essere d'accordo coll'onorevole relatore, in quanto al credere che non sia di pregiudizio a nessuno l'allungare il termine per cui resta in sospeso se una sentenza possa o non possa essere soggetta a cassazione, perchè, come io diceva, la facoltà di fare eseguire la sentenza è spesse volte illusoria. Nessuno vuole esporsi a gravissime spese nell'incertezza in cui si trova, se queste spese debbano o non debbano tornargli a profitto, o se, invece di ritirare il suo avere, non si trovi poi obbligato a rimborsare ad altri le spese, e rifondere gli arrecati danni.

Ma, ad onta di questa considerazione, io facilmente aderirei all'emendamento dell'onorevole deputato Agnès per queste ragioni.

Conviene considerare, nel termine di cui si tratta, non solamente il tempo materiale che è necessario per l'intimazione conviene avvertire che per fare intimare il decreto di ammessione alla discussione contraddittoria è d'uopo che esso sia accompagnato da una spedizione autentica del ricorso. Ora questa può qualche volta ottenersi in breve tempo, ma non sempre. Ciò dipende dalla mole del ricorso. Di più non basta sempre una sola spedizione autentica del ricorso; bisogna talvolta che ce ne siano molte, perchè la legge vuole che l'intimazione si faccia nella stessa forma a tutte le persone interessate. Ora queste persone possono in alcuni casi essere moltissime, e per fare spedire molte copie autentiche di un ricorso, che abbia qualche ampiezza, ci vuole tempo. Si tratta qui di emendare una legge, quella del procedimento davanti alla Cassazione, che è evidentemente provvisoria: io spero che il corpo legislativo vorrà occuparsene ed emendarla in molte altre parti, perchè come ho già accennato da principio, non è questo il solo difetto di questa legge, ve ne sono altri moltissimi. Lusingandomi dunque che maggiormente si verrà a perfezionare questa legge senza troppo differire, parmi intanto che non vi sarebbe alcuna difficoltà ad accettare la proposta Agnès.

MIGLIETTI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Domanderò prima se è appoggiata la proposta del deputato Agnès.

(È appoggiata.)

La parola è al signor relatore.

MIGLIETTI, *relatore*. Per provvedere col tempo ai bisogni accennati dall'onorevole deputato Sineo non basterebbe più il mese proposto dal deputato Agnès, ma sarebbe necessario un termine assai più lungo. Per buona fortuna si è già trovato modo di portare rimedio agli inconvenienti che potevano nascere. Il signor Sineo, avvocato distintissimo presso la Corte di cassazione, ben sa come il giorno in cui il magistrato decreta l'ammessione del ricorso, gli avvocati trovano le copie spedite, e che conseguentemente non vi è questa perdita di tempo.

Se noi dobbiamo dare un tempo tale, per cui, in qualunque caso, il tempo sia sufficiente per fare tutte le copie e le significazioni, e darlo tale, che in qualunque caso non vi possa essere difetto di tempo, io credo che bisognerebbe per lo meno stabilirlo di tre mesi, perchè è accaduto più di una volta, che per difetto di scritturali presso la segreteria i ricorsi presentati giacquero sepolti. Cio stante si sospende la presentazione del ricorso al magistrato finchè le copie siano fatte.

SINEO. La cosa veramente si pratica come indica l'onorevole relatore; ma è cosa affatto volontaria, e direi accidentale. Il segretario potrebbe rifiutare di adattarsi al disimpegno poc'anzi esposto; potrebbe, specialmente mutandosi la persona, procedersi diversamente. Regolarmente non si può pretendere la copia autentica, salvo dopo che il decreto sia promulgato; bisogna dunque provvedere all'avvenire, provvedere a tutte le circostanze, anche a quella in cui per arbitrio di un individuo non si venissero a scemare, anzi perimere i diritti di taluno. Credo quindi che sia conveniente di adottare l'emendamento dell'onorevole Agnès. Lo capisco che